

**REGIONE SICILIANA**

Nel caso di che trattasi, la ricorrente ha presentato istanza nel 2012 alla Soprintendenza di Trapani volta ad ottenere la compatibilità paesaggistica del fabbricato abusivamente realizzato, quando erano operanti da tempo i vincoli di tutela in quella zona.

Va aggiunta un'altra considerazione sull'asserita carenza di potere della Soprintendenza tanto ad esprimere parere su opere anteriori al vincolo, quanto di imporre condizioni al mantenimento delle opere abusive.

Al riguardo, deve farsi riferimento alle disposizioni contenute nell'art. 5, comma 3, della L.r. n. 17/1994 che così dispone: " *Il nulla osta dell'autorità preposta alla gestione del vincolo è richiesto...anche quando il vincolo sia stato apposto successivamente all'ultimazione dell'opera abusiva ...In ogni caso caso l'autorità competente, nel dare il proprio nulla osta, può dettare prescrizioni che comportino l'adeguamento del progetto alle esigenze di tutela...* ".

E' da rilevare, inoltre, che l'art. 5, comma 3, della L.r. n. 17/1994 è norma di interpretazione autentica dell'art. 23, comma 10, della L.r. n. 37/1985, e che la concessione edilizia in sanatoria è subordinata al preventivo nulla osta della Soprintendenza anche per opere abusive realizzate in data antecedente all'imposizione del vincolo. Ciò è stato statuito dalla Corte Costituzionale, che, con sentenza n. 39 dell'8.2.2006, ha dichiarato incostituzionale l'art. 17, comma 11, della L.r. n.4/2003, ribadendo " *la vigenza della disposizione di cui al più volte art. 23, comma 10, della L.r. n.37/85, come autenticamente interpretato dall'art. 5, comma 3, della L.r. n.17/94* ". (C.G.A. 18 novembre 2009, n. 1091).

In applicazione della suddetta norma, rimane salvo, quindi, il potere-dovere delle Soprintendenze di dettare prescrizioni in sede di nulla osta dirette ad adeguare il progetto delle opere abusive alle esigenze di tutela; il che rende del tutto legittimo, nel caso di che trattasi, l'operato della Soprintendenza di Trapani.

RITENUTO per le suesposte ragioni di dovere respingere il ricorso gerarchico prodotto dalla signora xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx avverso il provvedimento n. 1657 del 4.3.2015 della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Trapani.

DECRETA

Art. 1) Per le motivazioni di cui in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente, è respinto il ricorso prodotto, con atto spedito in data 2.4.2015 dalla signora xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, residente a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, avverso il provvedimento n.1657 del 4.3.2015 della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Trapani.

Art. 2) In conseguenza del superiore rigetto, è confermato il provvedimento n. 1657 del 4.3.2015 della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Trapani.

Art. 3) La presente decisione sarà comunicata alla ditta ricorrente ed alla Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Trapani a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 4) Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. entro 60 giorni dalla di ricezione del provvedimento medesimo, ovvero ricorso straordinario innanzi al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni decorrenti dalla data di avvenuta conoscenza del presente decreto.

Art.5) Il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art.68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.

Palermo, 28 gennaio 2016

IL DIRIGENTE GENERALE
(Dott. Gaetano Pennino)
f.to